



Città di Foggia

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 63 del 30/07/2020

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO ALL'APERTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO ED IN LATTINA IN OCCASIONE DEI FINE SETTIMANA (DAL VENERDI' ALLA DOMENICA) E NELLE GIORNATE PREFESTIVE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

RICHIAMATO l'atto di indirizzo del Prefetto di Foggia prot. 27609 del 25/05/2020 rivolto ai Sindaci della Provincia di Foggia perché provvedano, ricorrendone i presupposti in ossequio alla vigente normativa di contenimento del rischio epidemiologico, all'adozione di opportuni provvedimenti necessari a limitare ogni forma di aggregazione che non consenta il rispetto delle distanze di sicurezze e che pertanto possa sfociare in assembramenti, con pregiudizio per la salute pubblica;

RILEVATO che la riapertura degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento di persone che acquistano bevande in detti esercizi commerciali con la modalità da asporto e che molto spesso consumano le stesse in strade e piazze;

RISCONTRATO che dopo oltre tre mesi di isolamento, in particolare i giovani hanno ripreso la vita notturna ritrovandosi ed aggregandosi in massa, a volte in spazi limitati e magari senza dispositivi di protezione individuale, con grave pregiudizio per la sicurezza e la salute pubblica;

STANTE la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati, soprattutto nelle giornate dei fine settimana e nelle giornate prefestive e festive da calendario,

durante le quali solitamente si registrano diffusi fenomeni di affollamento di persone non solo nell'area del centro storico della città, maggiormente interessata dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, ma anche in luoghi più periferici rispetto al centro cittadino;

PRESO ATTO delle criticità riscontrate dalla Questura di Foggia durante i controlli di sicurezza finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 eseguiti nelle serate dei fine settimana nelle aree cittadine a particolare vocazione aggregativa;

RITENUTO ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche alla luce dei gravi accadimenti verificatisi nella notte tra sabato 25/07/2020 e domenica 26/07/2020, nella quale l'assembramento di numerosi giovani ha ricondotto peraltro a schiamazzi, risse e lancio di oggetti (bottiglie di vetro, lattine e altri oggetti atti all'offesa alle persone e cose), con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata oltre al riposo delle persone;

RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

da venerdì 31 luglio 2020 e fino a nuova disposizione, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e nelle giornate prefestive e festive da calendario, dalle ore 20:30 alle ore 06:00 del giorno successivo a ciascuna giornata:

su tutto il territorio comunale **il divieto assoluto di somministrazione e di consumo all'aperto di qualsiasi bevanda (anche superalcolica e alcolica) in lattina e in bottiglia di vetro**, consentendo la vendita e la somministrazione unicamente in bicchieri di plastica e/o di carta;

il divieto è valido anche per la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Servizio Integrato Attività Economiche;
 - Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Regione Puglia;
 - Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO
Franco Landella